



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 9 del 31/01/2025

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE AL FINE CONSENTIRE LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DAL GIORNO 03.02.2025 FINO ALLA FINE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

ACQUISITA l'istanza presentata tramite protocollo n°4111 in data 30/01/2025, inoltrata dal Sig. Piludu Andrea Dino in qualità di referente della Società SIRTI, al fine di ottenere l'Ordinanza di Istituzione dei divieti di sosta con restringimenti carreggiata e/o interdizione della circolazione stradale al fine di svolgere i lavori di ripristino del manto stradale dal giorno 03/02/2025;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario disporre l'istituzione di un divieto di sosta nelle strade interessate dai lavori, indicate in oggetto ove si svolgeranno i lavori di ripristino, con una possibile deviazione della circolazione stradale e un restringimento della carreggiata;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

dal 03 Febbraio 2025 dalle ore 7,00 fino alla conclusione dei lavori la seguente disciplina temporanea della circolazione stradale all'interno del territorio comunale al fine di ripristinare il manto stradale nelle diverse strade cittadine:

- interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nelle strade comunali interessate dai lavori di ripristino del manto stradale;
- divieto di sosta dalle ore 7,00 fino alla fine dei lavori;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **il richiedente provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori;
- che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella Pec : poliziale@pec.comune.capoterra.it;



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Puddu Andrea Dino, referente delle ditte Sirti Telco;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- alla Società Tecnoservice Capoterra
- albo pretorio Sito istituzionale.

Capoterra, lì 31/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia